

Norme Sportive Antidoping del CIP 2010

Documento tecnico attuativo della delega ricevuta dal CONI in materia di esenzioni per fini terapeutici ed esecuzione dei controlli antidoping per l'attività sportiva svolta dagli atleti disabili a livello nazionale

approvato con deliberazione n. 53 del Consiglio Nazionale del CIP del 15 dicembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni approvate dal Consiglio Nazionale del CIP con deliberazione n. 69 del 12 dicembre 2008 e con deliberazione n.del

Indice

PREMESSA	pag. 2
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ANTIDOPING (CA)	pag. 6
ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RISULTATI.....	pag. 12
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE ESENZIONI PER FINI TERAPEUTICI (CEFT)	pag. 18
LEGENDA.....	pag. 27

Premessa

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) è in Italia l’organizzazione antidoping nazionale (“NADO”) riconosciuta dalla WADA.

La NADO è l’ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione delle Norme Sportive Antidoping, ivi comprese la direzione dei prelievi dei campioni, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.

Come indicato al punto vii. della Premessa delle Norme Sportive Antidoping del CONI che rappresentano il documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA, il CONI NADO ha delegato le attività dei controlli antidoping e delle esenzioni per fini terapeutici inerenti lo svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile, al Comitato Italiano Paralimpico, ferme restando le competenze dell’Ufficio di Procura Antidoping del CONI (“UPA”) in materia disciplinare e del Tribunale Nazionale Antidoping (“TNA”).

2. Le presenti Norme Sportive Antidoping rappresentano dunque il documento tecnico attuativo della delega ricevuta da CONI NADO in materia di esecuzione dei controlli antidoping e di esenzioni per fini terapeutici per l’attività sportiva svolta dagli atleti disabili sul territorio nazionale.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Norme, vigono le Norme Sportive Antidoping del CONI (www.coni.it), con particolare riferimento a:

Articolo 1	DEFINIZIONI DI DOPING
Articolo 2	VIOLAZIONI DEL CONDICE MONDIALE ANTIDOPING
Articolo 3	ALTRE VIOLAZIONI DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING
Articolo 4	PROVE DI DOPING ONERE DELLA PROVA
Articolo 5	LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI ed ESENZIONI A FINI TERAPEUTICI
Appendice A	DEFINIZIONI
Appendice E	UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING (UPA)
Appendice F	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DELL’UPA
Appendice G	TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING (TNA)
Appendice H	ISTRUZIONI OPERATIVE DEL TNA
Appendice I	STANDARD INTERNAZIONALI WADA

4. Le presenti Norme Sportive Antidoping, complete delle Norme Sportive Antidoping del CONI richiamate al precedente punto 3, analogamente ai regolamenti di gara, sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l’attività sportiva. Gli affiliati ed i tesserati, ivi compresi gli atleti minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato, per questi ultimi da parte dell’esercente la potestà genitoriale, accettano queste Norme per partecipare alle attività sportive.

5. Le presenti Norme Sportive Antidoping, complete delle integrazioni delle Norme Sportive Antidoping richiamate al punto 3, si applicano ai Dipartimenti Sportivi del CIP, alle Federazioni Sportive Paralimpiche ed alle Discipline Associate dallo stesso riconosciute e trovano immediata applicazione con la loro pubblicazione sul sito www.comitatoparalimpico.it.

E' fatto obbligo ai Dipartimenti Sportivi del CIP, alle Federazioni Sportive Paralimpiche nonché alle Discipline Associate riconosciute, di provvedere a quanto necessario per consentire la massima divulgazione delle presenti Norme, con particolare riguardo agli Atleti, al Personale di supporto degli atleti ed alle Società Sportive.

6. Le presenti Norme Sportive Antidoping entrano in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale del CIP (www.comitatoparalimpico.it). Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle presenti Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito suddetto.

7. Per l'espletamento dei compiti indicati al punto 2, il CIP si avvale:

a. dell'Ufficio Antidoping che dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento della struttura antidoping stessa con i Dipartimenti Sportivi del CIP e le Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute ed assicura i rapporti con gli enti/organizzazioni preposti nel settore a livello nazionale ed internazionale;

b. della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), che assicura l'esecuzione dei controlli antidoping, anche per mezzo dei propri Ispettori Medici (DCO) la cui formazione e relativa qualifica è curata dalla FMSI stessa e del proprio Laboratorio accreditato WADA per l'analisi dei campioni.

8. A tal fine il CIP ha costituito:

1. La Commissione Antidoping ("CA"), organismo indipendente che provvede, nel rispetto del Codice WADA e dei relativi Standard Internazionali, alla pianificazione ed alla distribuzione dei controlli antidoping ai sensi dell'art. 5 del Codice WADA;

2. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici ("CEFT"), organismo indipendente, che provvede, in posizione di piena autonomia di giudizio, nel rispetto del Codice WADA e dei relativi Standard Internazionali, all'attuazione delle procedure inerenti le esenzioni a fini terapeutici.

9. In merito ai procedimenti disciplinari, permangono le competenze di:

a) l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI (UPA), organismo indipendente di Giustizia competente alla gestione dei risultati ai sensi dell'art. 7 del Codice WADA nonché in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità dei soggetti che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping sui quali il CONI NADO e, per sua delega il CIP, hanno giurisdizione;

b) il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), organismo indipendente di Giustizia, che assicura l'omogeneità delle decisioni in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping. In particolare, il TNA giudica:

1. in primo grado di giudizio in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping;

2. in secondo grado sulle decisioni adottate nell'unico grado di giustizia sportiva federale per le sole violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000 sugli Atleti tesserati per il CIP o per le FSN/DA.

10. Per le competizioni di livello internazionale, permane la responsabilità dell'International Paralympic Committee (IPC) o delle International Federations (IFs)/International Organizations of Sports for Disabled (IOSDs) responsabili in materia di controlli antidoping e gestione dei risultati, secondo le rispettive Norme Antidoping.

11. Inoltre, per le Norme Sportive Antidoping italiane:

- a) la materia delle modalità di analisi dei campioni biologici sono quelle definite dall'Articolo 6 del Codice WADA;
- b) la materia delle modalità di gestione dei risultati sono quelle definite dall'Articolo 7 del Codice WADA;
- c) la materia del diritto ad un equo dibattimento è definita dall'Articolo 8 del Codice WADA;
- d) la materia della invalidazione automatica dei risultati individuali è definita dall'Articolo 9 del Codice WADA;
- e) la materia delle sanzioni individuali è definita dall'art. 10 del Codice WADA, ferme restando le speciali disposizioni per le violazioni di cui al successivo art. 3;
- f) la materia delle conseguenze per le squadre è definita dall'art. 11 del Codice WADA;
- g) la materia delle conseguenze contro gli organismi sportivi è definita dall'art. 12 del Codice WADA;
- h) la materia degli appelli è definita dall'art. 13 del Codice WADA. E' possibile presentare appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) solo dopo aver completato il procedimento innanzi al TNA;
- i) le materie della riservatezza e della rendicontazione sono definite dall'art. 14 del Codice WADA. I componenti, gli incaricati ed i consulenti delle strutture ed il personale dell'Ufficio Antidoping del CIP, dei Dipartimenti Sportivi del CIP e delle FSP ovvero i componenti ed i consulenti degli organi di giustizia sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dalle presenti Norme;
- j) la materia della definizione delle responsabilità per i controlli antidoping e del mutuo riconoscimento è definita dall'art. 15 del Codice. Il CIP può stipulare appositi protocolli con altre organizzazioni antidoping (ADO) riconosciute, al fine di ottimizzare la cooperazione in materia di controlli antidoping su eventi sportivi internazionali che si tengono in Italia;
- k) la materia dei controlli antidoping per animali che partecipano alle competizioni sportive è definita dall'art. 16 del Codice WADA ed è demandata dal CIP alla Federazione Italiana Sport Equestri (www.fise.it);
- l) la materia delle prescrizioni è definita dall'art. 17 del Codice WADA;
- m) la materia della formazione è definita dall'art. 18 del Codice WADA;
- n) la materia delle ricerche è definita dall'art. 19 del Codice WADA;
- o) la materia degli ulteriori ruoli e responsabilità dei Firmatari è definita dall'art. 20 del Codice WADA;
- p) la materia dei ruoli e delle responsabilità del personale di supporto degli Atleti è quella definita dall'art. 21 del Codice WADA;
- q) la materia del coinvolgimento dei governi è quella definita dall'art. 22 del Codice WADA;
- r) la materia della adozione, dell'osservanza e della modifica del Codice WADA è quella definita dall'art. 23 del Codice WADA;
- s) la materia della interpretazione del Codice WADA è quella definita dall'art. 24 del Codice WADA;
- t) la materia delle disposizioni transitorie del Codice WADA 2009 è quella definita dall'art. 25 del Codice WADA 2009.

Norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Antidoping (CA)

Art. 1 – Composizione

1. La Commissione Antidoping è un organismo indipendente, distinto dalle altre strutture antidoping, nominato dalla Giunta Nazionale del CIP, che provvede alla pianificazione ed alla distribuzione dei controlli antidoping secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice WADA e nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli.

2. La Commissione Antidoping è costituita da:

- a) il Presidente;
- b) fino ad un massimo di 5 componenti fissi, di cui uno con qualifica di Vice Presidente ed un Segretario, di cui al successivo art. 7;
- c) un elenco di esperti, fino ad un massimo di 10 componenti, che offre supporto alle attività della Commissione.

3. La qualifica di componente la Commissione Antidoping è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito della struttura medico-sanitaria dei Dipartimenti Sportivi del CIP e delle FSP/DA riconosciute.

La Commissione può costituire Gruppi di Lavoro per l'esame preliminare ovvero per la diretta trattazione di specifiche questioni nell'ambito delle attività di cui all'art. 5 delle presenti Norme.

Art. 2 - Compiti del Presidente della CA

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta la CA;
- b) convoca e presiede le riunioni della CA, che si tengono di norma con frequenza trimestrale, stabilendone l'ordine del giorno;
- c) convoca le riunioni dei gruppi di lavoro, costituiti dai componenti fissi della Commissione ed anche dagli esperti di cui all'art. 6 del presente disciplinare;
- d) coordina l'attività della CA nei rapporti con il Ministero vigilante, il Ministero della Salute, il CONI NADO e le altre istituzioni interessate all'attività antidoping;
- e) incarica i componenti fissi della Commissione e gli esperti di cui all'art. 5 del presente disciplinare, della trattazione e dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate;
- f) propone alla GN del CIP la nomina dei Referenti Antidoping.

Art. 3 - Durata delle cariche, dimissioni dei componenti la CA

- 1. I componenti della CA rimangono in carica per la durata del quadriennio paralimpico, salvo sostituzioni ed integrazioni da parte della Giunta Nazionale del CIP.
- 2. Le dimissioni da componente sono presentate all'Ufficio Antidoping che le inoltra alla Giunta Nazionale del CIP.
- 3. Qualora un componente della CA non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni della CA, il Presidente, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, formalizza alla Giunta Nazionale del CIP la richiesta di sostituzione.

Art. 4 - Convocazione e deliberazioni della CA

- g) L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
- h) La CA può essere convocata ad istanza di almeno tre componenti effettivi.

- i) Per la validità delle riunioni della CA è necessario la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due componenti effettivi. In caso di particolari esigenze, il Presidente può far partecipare alle riunioni della Commissione anche gli esperti di cui all'art. 5 del presente disciplinare.
- j) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, che assume la presidenza della riunione.
- k) Il Segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei componenti presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascun argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni ed indicando i partecipanti ed il risultato delle votazioni.
- l) I verbali sono raccolti e conservati presso l' Ufficio Antidoping.
- m) Possono partecipare alle riunioni della CA, su convocazione, i medici responsabili dell'attività antidoping dei Dipartimenti Sportivi del CIP o delle FSP e Discipline Associate.

Art. 5 - Gli esperti

I componenti della CA, di cui all'art. 2, lettera c), percepiscono, per la partecipazione alle riunioni della Commissione o dei Gruppi di lavoro, un gettone di presenza di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi, nei limiti dello stanziamento destinato al funzionamento della struttura antidoping del CIP.

Art. 6 - Le attività della CA

1. La CA svolge le seguenti attività:
 - a) provvede alla pianificazione ed alla distribuzione dei controlli antidoping di cui all'art. 5 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali come previsto all' art. 8 e seguenti delle presenti Norme;
 - b) partecipa alla gestione dei risultati di cui all'art. 7 del Codice W.A.D.A., nel rispetto degli Standard Internazionali, come indicato nelle Istruzioni operative relative alla Gestione dei Risultati delle presenti NSA;
 - c) fornisce consulenza in materia di attività antidoping agli organi del CIP, ai Dipartimenti Sportivi e alle altre entità riconosciute, nonché alle strutture antidoping previste dalle presenti NSA;
 - d) propone alla Giunta Nazionale del CIP la stipulazione di apposite convenzioni con Amministrazioni, Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- e) propone alla Giunta Nazionale del CIP per la relativa deliberazione, la Lista degli Esperti di cui alle presenti NSA;
- f) mantiene i rapporti operativi con gli organismi antidoping nazionali ed internazionali;
- g) predispone ogni anno un programma di attività ed, eventualmente, specifici progetti per la prevenzione e la repressione del doping nello sport;
- h) pubblica, attraverso l'Ufficio Antidoping, con cadenza semestrale una relazione sull'attività svolta.

2. La Commissione, nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare ad esperti qualificati incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 7 - L'Ufficio Antidoping

1. Nell'ambito del CIP opera, in forma autonoma ed in linea con le direttive amministrative dell'Ente, l'Ufficio Antidoping con funzioni di Segreteria della Commissione Antidoping e del Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici, di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, composto da personale e coordinato da un funzionario del CIP, nominato dal Segretario Generale del CIP.

2. Tale Ufficio svolge le necessarie attività di supporto per la CA ed il CEFT curando, in particolare, l'organizzazione delle riunioni, la redazione e conservazione dei verbali, l'attuazione delle deliberazioni adottate; fornisce ai componenti la struttura antidoping le soluzioni tecniche ed amministrative ritenute più idonee alle problematiche gestionali, nonché la massima collaborazione per la conoscenza delle procedure adottate e del contenuto degli atti amministrativi; intrattiene i rapporti con gli Uffici di CONI NADO, del Ministero Vigilante, del Ministero della Salute ed con ogni altra Istituzione avente connessione con le attività antidoping; costituisce il referente, per conto del Presidente e del Segretario Generale, per gli organismi nazionali ed internazionali in materia di attività antidoping.

Art. 8 – Esecuzione dei controlli antidoping

Con riferimento alle attività di cui al precedente art. 6, comma a), la CA si avvale della FMSI per l'esecuzione, il trasporto, l'analisi ed il report dei test, che si avvale dei propri Ispettori Medici (DCO) di cui all'Elenco approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ed il Laboratorio Antidoping dell'Acqua Acetosa accreditato WADA.

Art. 9 - Piano di distribuzione dei controlli nazionali (TDP)

1. La Giunta Nazionale del CIP delibera annualmente il Piano di distribuzione dei controlli nazionali (TDP), affidandone la pianificazione ed attuazione alla CA che si può avvalere della collaborazione delle FSP/DA.

2. Il TDP prevede prioritariamente il numero dei controlli affidati direttamente alla CA. La stessa può autorizzare altre sessioni di prelievo “in competizione” richieste dai Dipartimenti Sportivi del CIP o dalle FSP e DA , che ne assumono la relativa copertura finanziaria e previa verifica della fattibilità con la FMSI .

3. La CA provvede all’esecuzione dei controlli antidoping secondo quanto previsto dall’art. 5 del Codice WADA e dagli Standard Internazionali per i controlli.

4. La CA, in attuazione al Piano di distribuzione dei controlli nazionali (TDP) e nell’ambito del Gruppo Registrato ai fini dei controlli di livello nazionale (RTP), dispone l’effettuazione dei controlli su propria iniziativa, su specifica richiesta dei Dipartimenti Sportivi del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpiche o delle Discipline associate, tenuto conto delle risorse economiche stanziare ed anche delle valutazioni del rischio potenziale di doping.

5. La CA individua direttamente i nominativi e/o le modalità di individuazione degli Atleti da sottoporre ai controlli antidoping, di norma senza preavviso, che possono essere disposti in occasione di gare svolte su territorio italiano, di allenamenti, di raduni o in altre occasioni e sedi in cui l’Atleta sia reperibile, anche in territorio estero.

6. Nell’ambito dei controlli con preavviso, per le sessioni di prelievo su convocazione, la CA può avvalersi della collaborazione dei Dipartimenti Sportivi del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Associate. La CA tramite telegramma, invia all’Atleta ed al Dipartimento Sportivo del CIP o alla Federazione Sportiva Paralimpica/Disciplina Associata di appartenenza, la convocazione per l’effettuazione del prelievo che deve pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per il prelievo stesso.

7. La CA per mezzo dell’Ufficio Antidoping fornisce al DCO incaricato le informazioni più aggiornate ed accurate sulla sessione di prelievo e, a tal fine, i Dipartimenti Sportivi del CIP, le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Associate, sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’Ufficio Antidoping, anche nella raccolta delle Informazioni sui luoghi di permanenza.

Art. 10 – Competenze dei Dipartimenti Sportivi del CIP, delle FSP/DA

1. Fermo restando gli obblighi inerenti alle Informazioni sul luogo di permanenza dell’atleta cui sono tenuti gli atleti inseriti nel Registered Testing Pool (RTP) o le rispettive società sportive, i Dipartimenti Sportivi del CIP, le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Associate sono tenuti a fornire alla CA, per il tramite dell’Ufficio Antidoping, con la massima tempestività e precisione, ogni informazione ritenuta utile ed, in particolare:

a. i nominativi dei medici di dipartimento e/o federali e di un referente amministrativo responsabili dell’interazione con la struttura antidoping del CIP;

b. i calendari dell’attività agonistica nazionale ed internazionale e, per gli sport di squadra, anche i calendari dei campionati delle diverse serie e/o categorie, ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell’anno;

c. i calendari dei raduni e degli allenamenti delle Rappresentative Nazionali previsti in Italia e all'estero per gli atleti italiani e /o naturalizzati nonché ogni loro variazione che intervenga nel corso dell'anno;

d. ai fini della formazione del Registered Testing Pool (RTP) di livello nazionale, gli elenchi degli atleti che rispondono ai requisiti previsti dal “Dispositivo attuativo RTP&Whereabouts” (www.comitatoparalimpico.it), nonché tutte le modifiche apportate ai loro elenchi.

2. I Dipartimenti Sportivi del CIP nonché le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Associate sono tenuti inoltre ad informare gli atleti, con comunicazione per iscritto, del loro inserimento/cancellazione dall' RTP e degli obblighi che ne derivano.

La CA in carenza delle notizie di cui al comma 1), previa diffida e decorso il termine di sei giorni, provvederà a darne segnalazione al Segretario Generale ed alla Giunta Nazionale del CIP, per gli opportuni provvedimenti, per il tramite dell'Ufficio Antidoping.

Art. 11 – Disposizioni attuative dello Standard Internazionale per i controlli

Si applicano in merito, le disposizioni contenute nella Parte Terza dell'Appendice B e dei seguenti allegati A: “Accertamento di eventuali inadempienze”, B: “Variazioni per gli Atleti diversamente abili”, C: “Variazioni per gli Atleti minorenni” , D: “Prelievo dei Campioni di urina”, E: “Prelievo di Campioni ematici”, G: “Campioni di urina: campioni che non rispondono al peso specifico appropriato per le analisi”, H “Requisiti per il personale addetto al prelievo dei Campioni”, delle Norme Sportive Antidoping del CONI (www.coni.it/antidoping).

Istruzioni operative relative alla gestione dei risultati

Art. 1

1. La CA riceve gli esiti delle analisi dal Laboratorio nel minor tempo possibile mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione. Il CIP può effettuare ulteriori analisi sui campioni disponibili, conservati dal Laboratorio.

2. La Gestione dei Risultati avviene a cura dell'UPA, nel rispetto dei seguenti principi:

i. Esame iniziale degli esiti avversi delle analisi

Al momento della ricezione di una comunicazione di Esito avverso delle analisi di un Campione, la CA attiva l'UPA.

L'accertamento dell'identità dell'Atleta positivo all'analisi o con anomalie di risultati del campione A avviene a cura di un incaricato dell'UPA, presso la sede del CIP, alla presenza di un incaricato della CA e di uno del Dipartimento Sportivo del CIP o della FSP/DA interessate, mediante confronto contestuale tra la comunicazione dell'Esito avverso delle analisi emessa dal Laboratorio antidoping, recante il codice del campione, l'originale del verbale di prelievo antidoping in possesso della CA e la copia del medesimo verbale in possesso del Dipartimento Sportivo del CIP o della FSP/DA interessata e che contestualmente accerta se sia stata concessa o sarà concessa una TUE come previsto dallo Standard Internazionale per le Esenzioni a fini terapeutici (attraverso la presenza di un incaricato del CEFT) ovvero se è stata trasmessa alla CA una Dichiarazione di uso terapeutico di sostanze e metodi proibiti (DUT), anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000.

L'UPA accerta inoltre se vi sia stata un'inosservanza dello *Standard Internazionale per i controlli* o dello *Standard Internazionale per i Laboratori* che abbia causato l'esito avverso delle analisi.

Per l'identificazione dell'Atleta, gli incaricati della CA e del Dipartimento del CIP o della FSP/DA devono presentare le buste ancora chiuse, che verranno aperte per la circostanza. Nell'ipotesi che una delle due parti non sia venuta in possesso della busta di propria competenza, si procede ugualmente all'identificazione dell'Atleta mediante l'apertura della sola busta pervenuta.

Di tale identificazione viene redatto apposito verbale in unico originale, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra e conservato presso l'UPA. Copia di tale verbale viene consegnato alla CA e all'incaricato del Dipartimento Sportivo del CIP o della FSP/DA interessata.

Identificato l'Atleta, il Dipartimento Sportivo del CIP o la FSP/DA interessati comunicano all'UPA, con la massima tempestività: indirizzo, numero telefonico e fax riguardanti l'Atleta stesso e le Società di appartenenza e quant'altro utile per le comunicazioni di rito.

ii. Notifica dopo l'esame iniziale relativamente all'esito avverso delle analisi

Se l'esame iniziale dell'*esito avverso delle analisi* condotto ai sensi della precedente lettera i) non evidenzia l'esistenza di una TUE ovvero di una DUT, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000 o una situazione che dia diritto all'esenzione a fini terapeutici, come previsto dallo *Standard Internazionale* per le Esenzioni a fini terapeutici, né inosservanze che abbiano causato l'*esito avverso delle analisi*, allora l' UPA notifica prontamente l'Atleta, in ordine a: (a) l'*esito avverso delle analisi*; (b) la norma antidoping violata; (c) il diritto dell'Atleta di richiedere immediatamente l'analisi del *Campione B* oppure, o, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a tale analisi; (d) la data, l'ra e il luogo previsto per l'analisi del *Campione B* qualora l'Atleta o il CIP richiedessero l'effettuazione dell'analisi del *Campione B*; (E) l'opportunità per l'Atleta e/o suo rappresentante di presenziare all'apertura e all' analisi del *Campione B* nell'arco di tempo specificato nello *Standard Internazionale* per i Laboratori se tale analisi sia stata richiesta; e (f) il diritto dell'Atleta di richiedere copia della documentazione analitica dei *Campioni A e B*, come previsto dallo *Standard Internazionale* per i Laboratori. Il CIP informerà le altre *Organizzazioni antidoping* come descritto nell'Art. 14.1.2 del Codice. L'UPA, nel più breve tempo possibile, provvede a dare ufficiali comunicazioni al Dipartimento Sportivo del CIP o alla FSP/DA ed agli Organismi sportivi interessati – anche ai fini della sospensione cautelare così come previsto dalle *Norme Sportive Antidoping* ed alle comunicazioni di rito, all'Atleta presso il domicilio indicato dallo stesso sul verbale di controllo antidoping o in mancanza di tale indicazione, presso il domicilio indicato all'atto del tesseramento ed alla Società di appartenenza, mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione. Sarà cura della Società di appartenenza dell'Atleta provvedere alla consegna della comunicazione di positività allo stesso, ove questa debba essere recapitata presso la sua sede. Il Dipartimento Sportivo del CIP o la FSP/DA interessati sono in ogni caso tenuti a verificare presso l'Atleta e la Società di appartenenza, l'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente. Qualora il CIP decidesse di non configurare l'esito avverso delle analisi come violazione della norma antidoping, dovrà notificarlo all'Atleta e alle altre *Organizzazioni antidoping* come descritto nell' Articolo 14.1.2 del Codice.

iii. Esame degli esiti atipici.

Come previsto dagli *Standard Internazionali*, in alcune circostanze i Laboratori sono tenuti a riportare la presenza di *sostanze vietate*, che possono essere anche prodotte per via endogena, come *esiti atipici* soggetti ad ulteriori indagini. Al ricevimento di un *esito atipico del Campione A*, l'UPA identifica d'ufficio l'Atleta mediante confronto contestuale tra la comunicazione di un esito atipico delle analisi emessa dal Laboratorio antidoping, recante il codice del campione, e l'originale del verbale di controllo antidoping in possesso della CA. L'UPA conduce un'indagine per verificare se sia stata concessa o sarà concessa una TUE ovvero se è stata trasmessa una DUT, anche ai sensi dell' art. 1 comma 4 della legge 376/2000, oppure se vi sia una chiara inosservanza allo *Standard Internazionale* per i controlli o allo *Standard Internazionale* per i Laboratori che abbia causato l'*esito atipico*. Qualora tale esame non rivelasse una TUE ovvero una DUT o un'inosservanza che abbia causato l'esito atipico, l'UPA conduce la dovuta indagine. Al completamento di tale indagine all'Atleta ed alle altre *Organizzazioni antidoping* individuate dall'Articolo 14.1.2

del Codice, l'UPA notificherà l'esito atipico qualora lo stesso sia riportato o meno come esito avverso delle analisi.

L'Atleta dovrà essere informato come previsto dalla precedente lettera ii).

L'UPA non notificherà l'esito atipico fino a quando non avrà ultimato la sua indagine e deciso se considerare l'esito atipico come esito avverso delle analisi, salvo il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

d) se l'UPA determina che il *Campione B* dovrà essere analizzato prima della conclusione della sua indagine, come previsto dalle disposizioni della presente lettera, allora potrà condurre l'analisi sul *Campione B* dopo aver informato l'Atleta; tale notifica dovrà includere una descrizione dell'esito atipico e l'informazione descritta nella precedente lettera ii (b)- (f);

e) se l'UPA riceve una richiesta da parte di un' *Organizzazione di eventi importanti* poco prima di uno degli eventi internazionali organizzati da essa, oppure una richiesta da parte di un'organizzazione sportiva responsabile – entro un'imminente scadenza del termine - di selezionare i componenti di una squadra per un evento internazionale, finalizzata a conoscere se un *Atleta* individuato su una lista fornita dall'*Organizzazione di eventi importanti* o da una organizzazione sportiva abbia un esito atipico in corso, allora l'UPA notificherà l'esito atipico all'Atleta, secondo le modalità previste alla precedente lettera ii.

iv. Esame delle altre violazioni

L'UPA è tenuto a condurre eventuali ulteriori indagini su una possibile violazione del regolamento antidoping, come richiesto dalle vigenti normative antidoping adottate conformemente al Codice, o comunque ritenute appropriate dall'*Organizzazione antidoping*. Quando l'UPA sia persuaso che si sia verificata una violazione del regolamento antidoping, notifica immediatamente, secondo le modalità previste dal regolamento, all'Atleta o ad altra *Persona* soggetta a sanzioni, la norma antidoping apparentemente violata ed alla base di tale violazione. Saranno informate altre *Organizzazioni antidoping* così come previsto dall'art. 14.1.2 del Codice.

v. Conclusioni delle indagini

a) qualora si possa ragionevolmente considerare che le irregolarità compromettono la validità dell'Esito avverso o atipico delle analisi dei risultati emessi dal Laboratorio, l'UPA avvierà ulteriori proprie indagini di competenza, dandone informazione agli Organi sportivi competenti;

b) in caso di *Atleta* inserito nell'RTP, qualora le analisi di laboratorio a seguito di un controllo antidoping rivelino la presenza di una sostanza vietata o l'uso di un metodo proibito per i quali è stata concessa una TUE, l'UPA dichiara il procedimento concluso. Qualora all'Atleta sia stata accordata una TUE, ma il livello della sostanza vietata nel campione non sia conforme all'esenzione, secondo le indagini e le valutazioni probanti di una violazione alle norme antidoping, l'UPA dichiara positivo l'Atleta, provvedendo alla notifica con le modalità di cui alla precedente lettera ii);

c) in caso di *Atleta* non inserito nell'RTP, entro sette giorni dalla sessione di prelievo, deve produrre alla CA del CIP con raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno la prevista DUT, mediante compilazione di modulistica e di annessa documentazione. Una DUT sarà presa in considerazione dall'UPA, fatti salvi i termini e modalità previsti, per un *Atleta* che non è inserito nell'RTP ai fini dell'uso di una Sostanza vietata o di un Metodo proibito compresi nella Lista Proibita, unicamente se ricorrono i criteri previsti per la concessione

di una TUE secondo il relativo Standard Internazionale. Le DUT sono comunque subordinate al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità agonistica: ai Dipartimenti Sportivi del CIP, alle FSP e DA è demandato il compito di vigilare al riguardo, in base al vigente quadro normativo di riferimento. Per i controlli sanitari antidoping di cui alla legge 376/2000, la stessa CVD provvede agli accertamenti ed alla trasmissione all'UPA di tutta la documentazione rilevante ai fini delle presenti NSA.

Qualora le analisi di laboratorio a seguito di controllo antidoping rivelino la presenza di una sostanza vietata o l'uso di un metodo proibito per i quali è stata prodotta una DUT, l'UPA dichiara il procedimento concluso, se le sue indagini e valutazioni condotte non sono probanti di una violazione delle Norme Sportive Antidoping. Viceversa, se le indagini e le valutazioni sono probanti di una violazione alle Norme Sportive Antidoping, l'UPA dichiara positivo l'Atleta, provvedendo alla notifica con le modalità di cui alla precedente lettera ii).

Art. 2

1. La controanalisi viene effettuata a seguito di richiesta dell'Atleta interessato, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi. Tale richiesta deve essere inviata all'UPA entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione ufficiale dell'esito avverso delle analisi di cui al precedente articolo. In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i sette giorni di cui sopra, l'UPA prosegue secondo le disposizioni contenute nell'Appendice E "Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping" contenuta nelle Norme Sportive Antidoping del CONI.

2. In caso di richiesta di controanalisi, l'UPA concorda con il Laboratorio interessato la data di effettuazione della controanalisi, dandone comunicazione all'Atleta con un preavviso minimo di sette giorni. La data fissata viene comunicata dall'UPA altresì al Dipartimento Sportivo del CIP o alla eventuale FSP/DA ed agli organismi sportivi interessati, anche ai fini delle eventuali comunicazioni di rito.

Tale comunicazione è inviata mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione.

3. Alla controanalisi, fin dalla fase di identificazione del campione B, può assistere l'Atleta interessato, oppure un suo rappresentante appositamente delegato dallo stesso con lettera che pervenga all'UPA entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione.

L'Atleta e/o il rappresentante delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nei termini e nelle modalità precedentemente indicati.

4. Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante del Dipartimento Sportivo del CIP o della FSP/DA interessati ed un incaricato dell'UPA.

5. Il Laboratorio non può consentire l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall'UPA.

6. L'assenza dell'Atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non è motivo di sospensione della procedura analitica. Il Laboratorio, pertanto, dà corso alla predetta procedura nel giorno ed ora fissati, così come già comunicati all'Atleta, alla Società di appartenenza, al Dipartimento del CIP o alla FSP/DA e agli Organismi sportivi interessati.

7. L'analisi del campione B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il campione A.

8. Le operazioni di identificazione e disigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al Laboratorio.

Il flacone B relativo all'Atleta riscontrato positivo alla prima analisi viene dissigillato alla presenza dell'Atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato.

9. L'Atleta ha diritto di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B, comprensiva delle informazioni riferite allo Standard internazionale per le analisi di Laboratorio.

10. Qualora la controanalisi confermi l'esito di positività, l'UPA, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, provvede a informare i medesimi destinatari con le modalità già indicate.

Qualora la controanalisi non confermi l'esito di positività della prima analisi, questa viene considerata negativa e l'UPA dichiara il procedimento concluso, dandone comunicazione ai medesimi destinatari con le modalità già indicate.

In tale ipotesi la sospensione cautelare comminata ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping*, deve essere immediatamente revocata, senza possibilità di rivalsa - a qualsiasi titolo - da parte dell'Atleta e/o della Società di appartenenza; le sanzioni eventualmente comminate devono essere annullate.

Qualora l'Atleta o la sua squadra siano stati esclusi da una competizione e la successiva analisi del campione B non confermi i risultati del campione A, l'Atleta o la squadra possono continuare a partecipare alla competizione se è ancora possibile il loro reinserimento, senza modificare ulteriormente lo svolgimento della competizione, a insindacabile decisione dell'Ente organizzatore. I risultati delle controanalisi sono inappellabili.

Art. 3

1. Al momento della ricezione di una segnalazione, da parte della CA del CIP, della combinazione di tre Mancate comunicazioni e/o Mancati controlli, in un periodo progressivo di 18 mesi, il Segretario Generale del CIP provvede ad inviare all'atleta interessato un avviso con raccomandata di cui all'art. 3 del "Dispositivo Attuativo RTP & Whereabouts"

Organizzazione e funzionamento del Comitato per le Esenzioni per Fini Terapeutici (CEFT)

Art. 1 – Il Comitato per l’Esenzione per fini Terapeutici (C.E.F.T)

1. Il CEFT è un organismo indipendente, distinto dalle altre strutture antidoping, nominato dalla Giunta Nazionale del CIP per provvedere all’attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell’esenzione a fini terapeutici (TUE).

Il CEFT:

- a) è costituito da un Presidente e tre componenti, che siano medici con esperienza nella cura e nel trattamento degli atleti ed una approfondita conoscenza di medicina clinica sportiva;
- b) si può avvalere per ciascuna riunione sino ad un massimo di due esperti qualificati;
- c) è supportato da una segreteria, costituita dal personale assegnato all’Ufficio Antidoping del CIP; detto personale ha il compito di fornire ai componenti le soluzioni tecniche ed amministrative ritenute più idonee alle problematiche gestionali, nonché la massima collaborazione per la conoscenza delle procedure adottate e del contenuto degli atti preposti.

2. Il CEFT attende allo svolgimento dei presenti compiti in attuazione e nel rispetto dell'art. 4 del Codice WADA e degli Specifici Standard Internazionali, curandone la conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti.

3. Al fine di garantire il livello di indipendenza delle decisioni richiesto dalla WADA, i componenti fissi del CEFT hanno l'obbligo di sottoscrivere ed inoltrare alla Giunta Nazionale del CIP, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi, all'atto dell'accettazione dell'incarico. Nel caso in cui dei membri del CEFT abbiano un interesse in un Organismo/Federazione Internazionale o in un Dipartimento Sportivo del CIP o in una FSP/DA, essi devono essere esclusi dall'esame delle domande TUE presentate dagli atleti appartenenti a quel Dipartimento o FSP/DA.

4. Gli esperti esterni qualificati, di cui si può avvalere il CEFT per consulenze mediche, giuridiche, tecnico e scientifiche che ritenga idonee per l'attività di propria competenza, sottoscrivono ed inoltrano alla Giunta Nazionale del CIP, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, la dichiarazione di cui al precedente punto 3.

5. I componenti del CEFT, qualora non abbiano in essere un contratto con il CIP, percepiscono per la partecipazione alle riunioni del CEFT il rimborso forfetario di cui all'allegata Tabella dei diritti Amministrativi equiparato a quello dei membri della CA nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento del CEFT.

6. Le dimissioni da componente sono presentate all'Ufficio Antidoping, che le inoltra alla Giunta Nazionale del CIP.

Art. 2 – Esenzioni terapeutiche e tutela della salute

1. L'elaborazione delle domande di TUEs deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.

2. Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al previsto controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.

3. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore abilitato sia sul loro eventuale inserimento nell'RTP del CIP o di altra ADO sia sul loro stato di salute. In particolare gli atleti devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino l'uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti, anche ai fini, da parte del medico visitatore abilitato, della relativa annotazione sulla scheda di valutazione medico-sportiva, ovvero della necessità di effettuare ulteriori esami specialistici e strumentali.

4. Anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, al

momento del rilascio del certificato di idoneità a soggetti con patologie che comportino l'uso terapeutico di sostanze o metodi proibiti, i medici visitatori abilitati sono tenuti ad informare gli interessati dell'obbligo di tenere a disposizione della autorità sportive la relativa documentazione medica (TUE o Dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti di cui ai successivi articoli- DUT). La compilazione della documentazione richiesta può essere effettuata dal medico visitatore abilitato ovvero dal medico curante dell'atleta interessato. L'atleta inserito nell' RTP del CIP provvederà a trasmettere al CEFT, con raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda di TUE (anche in caso di utilizzo di ADAMS, secondo quanto precisato nelle presenti NSA), qualora non sia stato inserito in RTP dalle rispettive IFs o dall'IPC.

5. Le esenzioni concesse dal CEFT, sono comunque subordinate al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità agonistica e comportano l'aggiornamento, da parte del Medico del Dipartimento Sportivo o della FSP/DA, della scheda sanitaria dell'atleta.

Art. 3 – ADO responsabile della concessione delle TUE

1. Gli Atleti di livello internazionale, richiedono l'esenzione all' IPC o alle Federazioni Internazionali (IFs)/Organismi Internazionali (IOSDs) competenti, per il tramite di ADAMS.

2. Sono Atleti di livello Internazionale, gli atleti inseriti nell' RTP dall' IPC o dalle IFs/IOSDs competenti.

3. Fermo restando quanto disposto dai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo ovvero in materia di Dichiarazione di uso Terapeutico di sostanze o metodi proibiti, la richiesta di esenzione al CEFT è prevista esclusivamente:

- a. per gli atleti inseriti nell'RTP del CIP ;
- b. per gli atleti che, pur non essendo inseriti nell' RTP del CIP partecipano, a titolo personale e/o societario, a manifestazioni e/o gare di livello internazionale, svolte sotto l'egida dell' IPC o sue IFs/IOSDs.

4. L'esenzione concessa dal TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) dell' IPC o della IFs/IOSDs competente, ha efficacia anche in ambito nazionale, ma è comunque subordinata al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità agonistica e comporta l'aggiornamento, da parte del Medico responsabile del Dipartimento Sportivo del CIP od ella FSP/DA, della scheda sanitaria dell'atleta.

5. Gli atleti interessati sono tenuti a segnalare tempestivamente al CEFT del CIP, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, con raccomandata con ricevuta di ritorno, eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dall'IPC o dalle IFs o IOSDs competenti in materia di esenzione. Di tali provvedimenti, il CEFT ne prende meramente atto.

Art. 5 – Disposizioni attuative dello Standard Internazionale per le Esenzioni a Fini Terapeutici

Si riportano, di seguito, alcune disposizioni attuative dello Standard Internazionale a Fini Terapeutici adottato dalla WADA, fermo restando che il CEFT del CIP si attiene all'ultima versione dell'ISTUE adottato dalla WADA (www.wada-ama.org) per la valutazione e la concessione delle esenzioni ai fini terapeutici e che nei casi di: a) difformità tra le presenti disposizioni e quelle contenute nell'ISTUE; b) dubbi di interpretazione delle presenti disposizioni; c) eventuali "vacatio", si farà riferimento alle norme contenute nell'ultima versione dello Standard Internazionale per le Esenzioni ai Fini Terapeutici adottato dalla WADA.

1. Criteri per la concessione di una TUE. Una TUE può essere concessa ad un Atleta per consentire l'uso di una Sostanza Vietata o di un Metodo proibito compresi nella Lista proibita. Una domanda per una TUE sarà esaminata solo da un Comitato per le Esenzioni a fini terapeutici (TUEC – o CEFT per il CIP).

Un' esenzione sarà concessa solo in stretta conformità con i seguenti criteri:

1.1 L'Atleta potrebbe subire un grave danno alla propria salute se la *Sostanza Vietata* o il *metodo proibito* fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica.

1.2 L'uso terapeutico della *Sostanza Vietata* o del *Metodo Proibito* non dovrebbe produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica. L'uso di qualsiasi *Sostanza Vietata* o *Metodo Proibito* volto ad incrementare livelli "bassi-normali" di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile.

1.3 Non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della *Sostanza* o del *Metodo* altrimenti *Proibiti*.

1.4 La necessità di utilizzare la *Sostanza* o il *Metodo* altrimenti *Proibiti* non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo non terapeutico di una qualsiasi sostanza inserita nella *Lista Proibita*.

2. La TUE sarà revocata dall'organismo concedente, se:

a. l'Atleta non rispetta immediatamente eventuali requisiti o condizioni imposti dall'Organizzazione Antidoping (ADO) che concede l'esenzione (per il CIP, il CEFT);

b. Il termine per il quale è stata concessa la TUE è scaduto;

c. L'Atleta viene avvisato che la TUE è stata revocata dall'Organizzazione Antidoping (per il CIP, il CEFT).

d. La decisione di concedere una TUE è stata annullata dalla WADA o dal TAS.

Ciascuna TUE avrà una precisa durata così come deciso dal TUEC. Potrebbero esserci casi in cui una TUE sia scaduta o sia stata revocata e la Sostanza vietata soggetta alla TUE sia

ancora presente nell'organismo dell'Atleta. In tali casi, l'UPA, nell'ambito della gestione dei risultati in caso di esito avverso delle analisi, valuterà se il referto è coerente con la scadenza o la revoca della TUE.

3. **Riservatezza delle informazioni.** Per la riservatezza delle informazioni l'Organizzazione Antidoping (per il CIP il CEFT) si atterrà ai seguenti criteri:

3.1 La raccolta, la memorizzazione, il trattamento, la divulgazione e la conservazione delle Informazioni Personali nel processo per la concessione di un'esenzione a fini terapeutici da parte delle Organizzazioni Antidoping e della WADA devono rispettare lo Standard Internazionale per la Tutela della Privacy e delle Informazioni Personali.

3.2 L'Atleta richiedente una TUE deve fornire il consenso scritto alla trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai componenti del TUEC che abbiano ai sensi del Codice l'autorità di esaminare la richiesta e, ove richiesto, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o a tutto il personale necessario impegnato nella gestione, nella revisione o nell'appello delle TUE nonché alla WADA. Il richiedente dovrà anche fornire il consenso scritto alla distribuzione delle decisioni del TUEC ad altre Organizzazioni Antidoping e alle Federazioni Nazionali competenti, in base alle disposizioni del Codice. Il CIP/DSA devono richiedere ed ottenere tale consenso all'atto del tesseramento e per gli Atleti non tesserati ma selezionati per le rappresentative nazionali con la convocazione (informativa ex art. 13 D.Lg.vo 196/2003 allegata alle presenti Norme Sportive Antidoping).

Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni, indipendenti, tutti i dettagli della domanda saranno fatti circolare senza identificare l'Atleta coinvolto nel trattamento.

3.3 I componenti del TUEC, gli esperti esterni indipendenti e l'amministrazione dell'Organizzazione Antidoping interessata (per il CIP rispettivamente il CEFT ed il personale dell'Ufficio Antidoping) condurranno tutte le proprie attività in stretto riserbo e firmeranno accordi di riservatezza. In particolare, essi manterranno riservate le seguenti informazioni:

- a. Tutte le informazioni e i dati sanitari forniti dall'Atleta e dal/dai medico/i coinvolto/i nella cura dell'Atleta
- b. Tutti i dettagli della domanda, incluso il nome del/dei medico/i coinvolto/i nel caso.

Nel caso in cui l'Atleta desiderasse revocare il diritto di un qualunque TUEC di ottenere informazioni sanitarie per suo conto, l'Atleta deve informarne per iscritto il proprio medico. In conseguenza a tale decisione, l'Atleta non riceverà l'approvazione per una TUE o il rinnovo di una TUE esistente.

3.4 Il CIP, per il tramite del CEFT, dovrà assicurarsi che le Informazioni Personali ottenute nel processo relativo ad una TUE saranno conservate per un periodo di 8 anni, e pertanto solo per il periodo necessario all'adempimento degli obblighi indicati nel Codice o ove altrimenti richiesto obbligatoriamente dalle leggi, dai regolamenti o dai procedimenti giuridici.

4. **Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA.** Il TUE della WADA dovrà essere costituito includendo almeno 3 medici con esperienza nella cura e nel trattamento degli Atleti ed una buona conoscenza di medicina clinica e sportiva. Al fine di garantire un livello di indipendenza delle decisioni, la maggioranza dei componenti di tale TUEC firmeranno un accordo sul conflitto di interessi. Nelle domande relative ad Atleti con disabilità, almeno un componente di tale TUEC deve possedere un'esperienza specifica nella cura e nel trattamento degli Atleti con disabilità. Il TUEC della WADA viene costituito per la revisione delle decisioni in merito alla concessione o al diniego delle TUE relative agli Atleti di livello internazionale, agli Atleti iscritti ad un evento sportivo internazionale così come descritti al paragrafo 7.1b dello Standard Internazionale per le esenzioni a fini terapeutici o agli Atleti inseriti nel Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP) di ciascuna Organizzazione Nazionale Antidoping.

5. Una domanda per una TUE non sarà presa in considerazione ai fini di un'approvazione retroattiva tranne nei casi un cui:

- a. Vi fosse la necessità di un trattamento di emergenza o di un trattamento di una patologia medica acuta, o
- b. per circostanze eccezionali, non vi sono stati tempo od opportunità sufficienti per la presentazione da parte di un richiedente di una domanda prima del Controllo Antidoping, o per la sua valutazione da parte del TUEC (per il CIP, il CEFT).

6. Una domanda di esenzione a fini terapeutici (TUE) – in attuazione degli Standard Internazionali – deve essere presentata dall'interessato direttamente al CEFT per il tramite dell'Ufficio Antidoping del CIP, mediante compilazione di modulistica "TUE" e di annessa documentazione (consultabile sul sito www.comitatoparalimpico.it ovvero sul sito dell'IPC o della competente IFs/IOSDs):

7. la TUE deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (stampatello). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e rinviata all'Atleta ed alla Società sportiva di appartenenza.

8. la TUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA.

9. la domanda deve indicare il Dipartimento o la FSP/DA di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.

10. nella TUE devono essere specificati i principi attivi contenuti nei medicinali registrati (cfr voce sul modulo "generic name"), la via di somministrazione (cfr voce sul modulo "route"), il dosaggio (cfr voce sul modulo "dose"), la posologia (cfr voce sul modulo "frequency"), la data di inizio – in caso di emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile - e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr voce sul modulo "intended duration of treatment"), specificando se trattasi di unica somministrazione (cfr voce sul

modulo "once only") o di terapia effettuata in emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile (cfr voce sul modulo "emergency").

11. per una TUE relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, è necessario specificare la data d'inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.

12. per una TUE relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data d'inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.

13. La domanda per poter esser accettata **ed esaminata dal CEFT** deve contenere in copia, compilando la modulistica prevista:

- a. storia clinica medica e risultati degli accertamenti specifici relativi alla patologia in essere;
- b. documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere;
- c. certificato di idoneità all'attività agonistica;
- d. informativa e consenso sottoscritti dall'atleta, di cui alle presenti Norme Sportive Antidoping.

14. Ulteriori analisi, esami o diagnostica per immagini pertinenti richiesti dal CEFT saranno eseguiti a spese del richiedente.

15. La domanda deve contenere la dichiarazione – secondo la modulistica adottata dal CEFT e consultabile sul sito www.comitatoparalimpico.it – di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito.

16. E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.

17. La domanda deve contenere un elenco di tutte le richieste, in corso o passate, di autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo proibiti, degli enti a cui sono state sottoposte le domande e le relative decisioni.

18. Le decisioni del CEFT devono essere assunte entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini della concessione dell'esenzione.

18.1 le decisioni del CEFT devono essere debitamente motivate e saranno comunicate all'atleta con raccomandata A/R;

18.2 nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l'atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione da parte del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza o non procrastinabile indispensabile per le

- condizioni fisiche dell'atleta e, in tal caso, l'autorizzazione può avere validità retroattiva;
- 18.3 nel caso in cui il CEFT non approvi la TUE ovvero parziale accoglimento, deve debitamente motivare il provvedimento, segnalando nel modulo di comunicazione che avverso la decisione è sempre ammesso ricorso alla WADA ovvero al TAS.

Art. 6 - Istruzioni per la Dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate e metodi proibiti

1. La lista identifica alcune sostanze e metodi che non sono proibiti ma che richiedono una dichiarazione d'uso da parte di un Atleta. Un Atleta dovrebbe ottemperare a tale obbligo dichiarando l'uso sul Verbale di prelievo antidoping e, ove disponibile, compilando una dichiarazione di uso (modulo DUT disponibile sul sito del CIP – www.comitatoparalimpico.it).
2. Nel caso in cui un Atleta non dichiari l'uso sul Verbale di prelievo antidoping e – ove disponibile – tramite ADAMS, così come previsto al paragrafo precedente, questa inadempienza non sarà considerata come violazione del Codice Mondiale Antidoping, ma può rientrare nella fattispecie configurata ai sensi dell'art. 3.3 delle NSA del CONI (art. 2 Violazioni del Codice Mondiale Antidoping).

Art. 8 - Competenze della WADA

1. La WADA ha l'opportunità di rivedere un'autorizzazione delle TUE e negare tale decisione qualora riscontri la non corrispondenza della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali.
2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'esenzione. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA completa il riesame entro 30 giorni.
3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una TUE venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta, debitamente motivata.
4. Qualora il CEFT neghi/revisi le TUE, in conformità al Programma Mondiale Antidoping della WADA, deve nel provvedimento di comunicazione all'atleta indicare le motivazioni della decisione e la possibilità di poter ricorrere alla WADA ovvero al TAS.
5. Se un atleta chiede un riesame di TUE negate, la Commissione per l'esenzione a fini terapeutici della WADA – per i procedimenti di sua competenza e qualora lo ritenga necessario – potrà chiedere all'atleta ed a spese di quest'ultimo, ulteriori informazioni mediche.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, le TUE possono essere revocate dai competenti Comitati per l'esenzione a fini terapeutici, ivi compreso quello

della WADA, in qualsiasi momento, in conformità al Programma Mondiale Antidoping della WADA. L'atleta, l'IPC o la sua IF e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.

7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere TUE secondo le modalità stabilite dagli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art. 9 - Tutela della privacy

1. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs. 196/03, si rimanda alla specifica documentazione tecnica annessa alle presenti *Norme Sportive Antidoping*.

Legenda:

ADO	AntiDoping Organization (Organizzazione Antidoping)
CA	Commissione Antidoping (del CIP)
CEFT	Comitato per le Esenzioni per fini terapeutici del CIP
CIP	Comitato Italiano Paralimpico
DA	Discipline Associate (riconosciute dal CIP)

DCO	Doping Control Officer (Ufficiale Medico addetto al controllo antidoping)
FMSI	Federazione Medico Sportiva Italiana (del CONI)
FSP	Federazioni Sportive Paralimpiche (riconosciute dal CIP)
IF	International Federation (dell'IPC)
IPC	International Paralympic Committee (Comitato Paralimpico Internazionale)
RTP	Registered Testing Pool (Gruppo registrato di atleti sotto controllo)
TAS	Tribunale Arbitrale dello Sport
TDP	Test Distribution Plan (Piano di distribuzione dei controlli nazionali)
TNA	Tribunale Nazionale dello Sport (del CONI)
TUE	Therapeutic Use Exemption (Esenzione ai fini Terapeutici)
UPA	Ufficio di Procura Antidoping (del C.O.N.I.)
WADA	World Anti-doping Agency (Agenzia Mondiale Antidoping)

a cura dell'Ufficio Antidoping del Comitato Italiano Paralimpico
ultimo aggiornamento febbraio 2010